

Esposizione del contrassegno assicurativo

di Franco Simoncini

Come già riferito in altri approfondimenti, pubblicati sul sito www.vigilaresullastrada.it, egregiamente diretto dall'amico Carmagnini, sono importanti gli scambi di opinioni fra operatori di polizia stradale e i confronti fra i modelli operativi attuati dai vari comandi. Merita, in questa occasione, approfondire la problematica dell'assicurazione obbligatoria, ma non tanto in riferimento all'articolo 193, quanto in riferimento al contrassegno assicurativo che deve essere obbligatoriamente esposto a riprova della copertura assicurativa stessa. L'obbligo dell'esposizione del contrassegno è previsto dall'articolo 181 c.d.s. e, per la sua mancanza, è prevista apposita sanzione.

Riportato, per comodità del lettore, l'articolo richiamato, si attira l'attenzione sulla dizione del primo comma; *"È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli... nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento ... relativo all'assicurazione obbligatoria"*.

Per quanto la dizione non sia estremamente chiara appare evidente, ma qualcuno potrebbe dissentire, che il contrassegno debba riferirsi all'assicurazione obbligatoria in vigore al momento dell'accertamento (ossia al momento della circolazione del veicolo, per quanto in sosta). Per procedere nell'approfondimento occorre tuttavia esaminare anche l'articolo 193 che si riporta, integralmente, nella tabella sottostante.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada (s.o. 18.5.1992, n. 114)

Articolo 181 TITOLO V - Norme di comportamento Esposizione dei contrassegni per la circolazione

1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all'assicurazione obbligatoria.⁽¹⁾
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.⁽¹⁾
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21,00 ad euro 85,00. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180.⁽²⁾

(1) Per effetto dell'art. 17, comma 24 della legge 27.12.1997, "a decorrere dal 1° gennaio 1998 cessano l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché l'obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con sé il contrassegno stesso".

(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al d.m. giustizia 22.12.2004 (G.U. 30 dicembre 2004, n. 305).

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada (s.o. 18.5.1992, n. 114)

Articolo 193 TITOLO V - Norme di comportamento Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 716,00 ad euro 2.867,00.⁽¹⁾
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, comma 2, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

- Compagnie, Banche **150,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **110,00 euro**



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

- Compagnie, Banche **180,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **140,00 euro**

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it